

SCHEMA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 8/2026

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2026

INDICE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Responsabilità

Art. 5 - Cautele

Art. 6 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

SEZIONE II
CIMITERO

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 9 - Identificazione della Salma

Art. 10 - Accoglienza nel cimitero

Art. 11- Custodia

Art. 12 - Disciplina d'ingresso

Art. 13 - Campi d'inumazione

Art. 14 - Camera mortuaria e tempi di attesa per la tumulazione

Art. 15 - Ossario

Art. 16 - Archivio cimiteriale, archivio delle salme e ricostruzione della mappa cimiteri

SEZIONE III
OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 17 - Tumulazione

Art. 18 – Estumulazione

Art. 19 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 20 - Raccolta delle ossa

Art. 21 - Oggetti da recuperare

Art. 22 - Disponibilità dei materiali

Art. 23 - Cremazione

Art. 24 - Inumazione

Art. 25 - Autorizzazioni

Art. 26 - Servizi gratuiti

SEZIONE IV

CONCESSIONI

Art. 27 - Tipi di concessione

Art. 28- Carattere demaniale della concessione

Art. 29 - Durata della concessione

Art. 30 - Modalità di concessione

Art. 31- Decadenza della concessione

Art. 32 - Pronuncia di decadenza

CONCESSIONE LOCULI

Art. 33 - Assegnazione, durata, decadenza

Art. 34 - Scadenza

Art. 35 - Reintegra d'ufficio

CONCESSIONE DI AREE

Art. 36 - Modalità di assegnazione

Art. 37 - Destinatari della concessione

Art. 38 - Condizioni per il rilascio

Art. 39 - Tempi di realizzazione dell'opera

Art. 40 - Estinzione del diritto di superficie

Art. 41 - Diritto d'uso

Art. 42 - Obbligo dei concessionari

Art. 43 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

Art. 44 - Rinuncia di area per sepoltura

SEZIONE V
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 45 - Modalità di trasporto e percorso

Art. 46 - Trasporti funebri all'interno del cimitero

Art. 47 - Trasporti per e da altri Comuni

Art. 48 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero.

SEZIONE VI
VIGILANZA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 49 - Competenze

Art. 50 - Obblighi del custode

Art. 51 - Divieto di ingresso

Art. 52 - Divieti di comportamento

SEZIONE VII
IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO
Art. 53 - Imprese all'interno del cimitero

Art. 54 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

SEZIONE VIII
INDIGENTI
Art. 55 - Stato d'indigenza

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 57 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 58 - Tariffe

Art. 59 - Norma finale e di rinvio

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 2 – Finalità

Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria. Gli uffici Comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti al decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie. Il Comune assicura la più ampia accessibilità e agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 3 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dell'Autorità Sanitaria Provinciale.

Art. 4 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nella struttura cimiteriale da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6- Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

L'autorizzazione al seppellimento, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La stessa autorizzazione, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di resti mortali. Nei casi di morte non naturale o dovute a cause delittuose o parti di cadavere o ossa umane, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dall' A.S.P.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici cimiteriali è a disposizione di chiunque ne abbia interesse ogni atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o anche per il pubblico:

- il registro di autorizzazione alle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10.9.90 e ss.mm.ii.
- l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- gli avvisi di estumulazione ordinarie;
- copia del presente regolamento.

SEZIONE II

CIMITERO

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che acquisisce oltre ai certificati di rito, anche dichiarazione della ditta che esegue il servizio funebre. L'impresa che esegue il servizio funebre, trascorse le 24 ore stabilite dalla legge, provvederà alla chiusura del feretro redigendo apposita autocertificazione in presenza di due testimoni.

Art. 9 - Identificazione della Salma

Per l'identificazione della salma sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il nome, il cognome, la data di nascita e di morte.

Art. 10 - Accoglienza nel cimitero

È vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90. Nel cimitero, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

a) le salme delle persone nate nel territorio del Comune;

b) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Collesano;

c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;

d) le salme delle persone già residenti a Collesano, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo;

e) le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Collesano al momento della morte, hanno tumulato nel cimitero le salme di parenti entro il primo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge o del convivente more uxorio, riconosciuto da atti ufficiali;

f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;

g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

h) le parti anatomiche riconoscibili di soggetti aventi diritto, ai sensi dei presenti articoli, di pazienti o degenti che hanno subito operazioni chirurgiche nelle strutture ospedaliere

pubbliche o private, procedendo nei modi e nei termini di cui all'articolo 3 del D.P.R. 254/2003.

Art. 11 - Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del DPR 285/90.

Art. 12 - Disciplina d'ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero e pubblicato nell'albo pretorio del sito internet istituzionale del comune. Il cimitero è un luogo di raccoglimento e cordoglio e deve essere visitato a piedi.

Art. 13 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90 e eventuali ss.mm.ii.

Art. 14 - Camera mortuaria e tempi di attesa per la tumulazione

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento.

Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, il feretro potrà essere trattenuto per più di 48 ore, compatibilmente alle condizioni ambientali e previo parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria competente.

Art. 15 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 16 - Archivio cimiteriale, archivio delle salme e ricostruzione della mappa cimiteriale

Gli uffici per i Servizi Cimiteriali devono predisporre un archivio cimiteriale digitale e cartaceo completo, un archivio delle salme digitale e cartaceo e la ricostruzione della mappa cimiteriale digitale.

I predetti archivi e mappe devono essere consultabili on line dagli utenti oltre che dai dipendenti che operano all'interno degli uffici per i Servizi Cimiteriali, siano esse di front office che di back office. L'archivio cimiteriale completo deve contenere tutte le informazioni utili sui contratti delle concessioni, dei loculi, degli ossari e delle cappelle.

La prima fase prevede la rilevazione della situazione fisica del cimitero e che sia codificato ogni singolo oggetto di contratto.

A questi oggetti verranno abbinati i contratti presenti presso l'ufficio cimiteriale ed in particolare, oltre ai dati ritenuti utili dalla S.V., i seguenti dati:

- intestatario contratto;

- dati di domanda del contratto, data del contratto, data di partenza del contratto, durata del contratto.

La ricostruzione della mappa cimiteriale deve essere completa di piante generali con i campi e le piante di ogni singolo campo o colombario con le tombe ovvero i loculi.

La ricostruzione deve partire dalle mappe cartacee utilizzate dagli uffici, da mappe già predisposte in digitale o anche, nel caso mancassero completamente, da rilevazioni sul posto e dai disegni derivati dai rilievi.

Ogni elemento della cartografia cimiteriale deve essere codificato, in modo da poterlo collegare ai dati di occupazione e di contratto.

Il sistema di mappatura deve prevedere poi che in automatico ogni posto assuma una colorazione diversa in relazione allo stato di occupazione o stato di contratto in modo da avere la situazione del cimitero a colpo d'occhio.

La costituzione dell'archivio delle salme ha come finalità la ricostruzione dell'archivio contenente tutte le salme e i resti con i dati essenziali e la posizione occupata nel cimitero (campo, settore, tomba, numero di posto, etc.).

I dati così raccolti devono essere poi archiviati in un database con i dati anagrafici della salma, le date di nascita e morte e la foto digitale della tomba, oltre alle altre informazioni utili agli uffici.

Il database anagrafico costituito è poi collegato al database cartografico e a quello

contenente i dati di contratto. Così facendo sarà possibile recuperare la posizione della tomba e avere i dati del contratto stipulato, come pure, partendo da una tomba, si potrà avere immediatamente il nome della salma e il contratto di riferimento.

SEZIONE 3

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 17 - Tumulazione

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie, in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall' Ufficiale dello Stato Civile.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità loculi concessi a rotazione "venticinquennale" **quarantennale**.

Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.

L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità. Nello specifico si partirà dalla prima fila inferiore procedendo in maniera orizzontale da sinistra verso destra. Finita la fila si ricomincerà a partire da sinistra.

Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.

I loculi, resisi vuoti a seguito di trasferimento di salme in altri loculi all'interno o fuori del cimitero, rientrano in possesso dell'amministrazione comunale che ne disporrà di conseguenza.

Art. 18 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo

determinato fissato in “25” **40** (quaranta) anni e sono regolate dal Sindaco;

Sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le operazioni di estumulazione sono coordinate dall’ufficio comunale in accordo ed in presenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.P. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni né ordinarie né straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in “ossario” o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 20 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune (salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata) in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia

stata o sia da tumulare un'altra salma.

Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 21 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 22 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le sepolture possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che

ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 23 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n. 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90 nonché alla L.R. 17 agosto 2010 n. 18 come modificata dalla L.R. 4 del 03/03/2020;

Art. 24 - Inumazione

Quando dopo regolare estumulazione, il medico legale non accerta lo stato di mineralizzazione della salma questa verrà inumata in campo comune, al fine di accelerarne il processo di decomposizione, "salvo che i familiari/eredi non dispongono diversamente ovvero procedere a nuova tumulazione.

Art. 25 - Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa istanza e previa verifica del titolo autorizzativo che legittima ad essere sepolto nella tomba di famiglia.

Art. 26 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

SEZIONE 4

CONCESSIONI

Art. 27 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Collesano, a seconda del tipo di sepoltura, riguardano:

- Aree per cappelle gentilizie;
- Loculi;
- Cellette ossario;
- Aree per sepolture private (Associazioni, Società, Confraternite);

Art. 28 - Carattere demaniale della concessione

La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

In caso di decesso del concessionario, la concessione di sepolture private passerà agli aventi diritto (eredi legittimi e/o testamentari) i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale, chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti alla concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante, il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 29 - Durata della concessione

Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803 potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR 803/1975 hanno validità temporanea di anni 99;

Art. 30 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 31 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni;

b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 32 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, ove reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi ai concessionari o ai loro eredi ove reperibili.

Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune.

Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate con le modalità di cui al DPR 285/90 e s.m.i.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

CONCESSIONE LOCULI

Art. 33 - Assegnazione, durata, decadenza.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità loculi concessi a rotazione venticinquennale.

La concessione di loculi viene rilasciata per la durata di "venticinque" **quaranta** anni.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

Decorsi "25" **40** anni dalla data di tumulazione delle salme, il Settore competente, con determina dirigenziale, avvia il procedimento di revoca.

La relativa determina dirigenziale dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di copia degli atti all'ingresso del cimitero comunale ed in congruo numero all'interno dello stesso oltre che negli spazi di pubblica affissione presenti in città, per un periodo minimo di giorni 30 (trenta).

Dette salme possono essere tumulate e ridotte in cassette ossario da tumulare in cellette accessibili ai parenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86, comma 5, del D.P.R. n. 285/90.

Le spese sono a carico del concessionario (o suoi eredi) nel caso in cui la durata della concessione è già scaduta al momento dell'adozione della suddetta determina dirigenziale.

Gli eredi dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di concessione al fine del mantenimento della salma in cassette ossario da collocarsi in apposite cellette.

L'ordine di estumulazione sarà stabilito da un piano redatto dall'ufficio competente che tenga conto sia della cronologicità delle tumulazioni originali sia dell'idoneità strutturale dei diversi gruppi di loculi al fine della riconversione in cellette ossario.

Tutte le concessioni hanno efficacia dalla data di tumulazione e sono riferite al relativo contratto di stipula.

Art. 34 – Scadenza

La scadenza delle sepolture deve essere resa nota con almeno sei mesi di anticipo rispetto

al piano operativo. L'avviso di scadenza deve essere pubblicato sul sito internet del comune di Collesano, affisso all'interno delle sedi comunali e degli uffici cimiteriali, in prossimità dei campi interessati dalle esumazioni e in prossimità dei complessi interessati dalle estumulazioni.

Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio e sul monumento funerario in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

Il concessionario, gli eredi o i parenti entro il 3° grado dovranno prendere accordi con il responsabile per la relativa operazione di estumulazione, previo pagamento delle relative spese.

In mancanza, l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado, l'onere sarà a carico dell'Ente.

Art. 35- Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 36 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati, Enti, Società e Confraternite l'uso per 99 anni di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La richiesta deve essere inoltrata in carta legale e presentata all'ufficio competente.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Collesano e il Servizio cimiteriale provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le

graduatorie suddette.

Art. 37 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse:

a) a una o più persone;

b) a Enti, Corporazioni, Confraternite, Fondazioni, Società, Istituti e Associazioni.

Art. 38 - Condizioni per il rilascio

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private.

Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità in cui il richiedente sia Ente, Corporazioni, Confraternite, Fondazioni, Società, Istituti e Associazioni o simili, quando il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti.

Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 39 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 40 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c., non è suscettibile di possesso.

Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 41 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti, affini entro il terzo grado e il convivente more uxorio salvo autorizzazione del concessionario, comunicata per iscritto, verso altre persone.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, Corporazioni, Confraternite, Fondazioni, Società, Istituti e Associazioni si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte, nonché alle persone contemplate nel relativo regolamento.

Art. 42 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 43 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a proprie spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 44 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune.

SEZIONE V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 45 - Modalità di trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa. È consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo.

Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni.

I trasporti, che non hanno intero svolgimento nel territorio del Comune di Collesano, si effettuano, per la parte in questo compresa, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

È compito dell'impresa funebre, a conclusione del trasporto, provvedere al collocamento del feretro nella camera mortuaria del cimitero o, qualora per la salma sia prevista la cremazione, al trasporto all'interno del cimitero fino all'impianto crematorio.

Qualora il rito religioso si svolga all'interno dello stesso cimitero, l'impresa funebre dovrà attendere la sua conclusione e trasportare quindi il feretro nella camera mortuaria o all'impianto crematorio.

Art. 46 - Trasporti funebri e seppellimento all'interno del cimitero

L'ufficio per i servizi cimiteriali deve istruire la pratica per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento necessarie per dar corso alle esequie.

Qualunque seppellimento, tumulazione, inumazione, esumazione o estumulazione, incluse le

salme provenienti da altri comuni, deve essere autorizzato e gestito dall'ufficio per i servizi cimiteriali.

Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco, o suo delegato, il servizio di trasporto all'interno del cimitero è svolto dagli addetti della gestione dei servizi cimiteriali o delle imprese funebri incaricate.

Art. 47 - Trasporti per e da altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale di Stato.

Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche tecniche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii.

Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

Art. 48 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento precitato.

SEZIONE VI

VIGILANZA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 49 – Competenze

La vigilanza interna del cimitero è esercitata dai custodi, ai quali spettano la custodia e la sorveglianza dell'intera area cimiteriale.

È in dovere del custode far rispettare le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria curando l'esecuzione e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia cimiteriale, di quelle contenute nel presente Regolamento nonché dai provvedimenti emanati dalla Civica Amministrazione.

Il custode ha in consegna tutti i beni mobili destinati al servizio del cimitero e dispone per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo.

Deve segnalare tempestivamente al dirigente, i lavori e le riparazioni necessarie per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e deve provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso al cimitero e ai diversi locali in essi esistenti.

Art 50 - Obblighi del custode

È obbligo del custode:

a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni al patrimonio cimiteriale;

c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'amministrazione Comunale e dagli altri organi competenti;

d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati al patrimonio cimiteriale;

e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;

f) curare la pulizia dei viali e degli spazi fra le sepolture;

Inoltre ha l'obbligo di:

g) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

h) assistere e provvedere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc).

Art. 51 - Divieto di ingresso

L'ingresso nei cimiteri è vietato:

a) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;

b) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;

c) agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione del Settore Servizi Cimiteriali competente;

d) ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione;

e) a persone con labari e bandiere senza l'autorizzazione del Sindaco;

f) animali incustoditi;

Art. 52 - Divieti di comportamento

Nel cimitero è vietato ogni atto ed ogni comportamento contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

È del pari vietato:

a) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;

b) calpestare e danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; camminare fuori dai viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporvi targhe pubblicitarie;

c) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti;

d) distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri stessi;

e) accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera;

f) fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dalla

Direzione competente, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza;

g) recare comunque pregiudizio a persone e danni alle cose appartenenti al Comune oppure a terzi.;

h) l'asportazione di fiori e di nastri.

Al fine di salvaguardare il raccoglimento ed il sentimento di pietas che anima il cimitero le riprese video e fotografiche, realizzate con qualsiasi apparecchiatura, devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio per i servizi cimiteriali. Il custode o un suo delegato può sempre espellere immediatamente dai cimiteri le persone non rispettose del particolare carattere del luogo sacro.

SEZIONE VII

IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 53 - Imprese all'interno del cimitero

Nel cimitero l'attività di impresa si svolge avendo riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti all'oggetto di attività, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

Art. 54 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero (approvato con modifiche)

Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.

Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le attività non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di impalcature e ponti avendo cura della sicurezza e del decoro dei luoghi.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.

Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

SEZIONE VIII

INDIGENTI

Art 55 - Stato d'indigenza

Lo stato di indigenza è dichiarato dai servizi sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Con l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari previgenti.

Le disposizioni in esso contenute si intendono estese, per quanto applicabili, anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, fermo restando e fatti salvi i diritti acquisiti, anche in relazione alla durata delle concessioni, alla sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 57 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie

attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 58 – Tariffe

Ogni anno, entro la data di approvazione del bilancio , le tariffe vengono, su proposta del Responsabile del Settore competente, approvate con deliberazione della Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

Art. 59 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).